

# Breve guida per le donne immigrate in Italia

**Tutela della maternità**

**Famiglia**

**Minori**

**Assistenza sanitaria**

**Violenza, schiavitù, sfruttamento**

**Protezione sociale (art.18)**

**Permesso di soggiorno**

**Permesso di soggiorno Ce  
per soggiornanti di lungo periodo**

**Iscrizione all'anagrafe**

**Lavoro**

**Previdenza e assistenza sociale**

**Studi e titoli di studio**

**Cittadinanza italiana**

**Cittadine comunitarie**

**Protezione internazionale**



Numero Verde  
gratuito  
Servizi CISL

Numero Verde  
**800 24 93 07**

PATRONATO  
**inas**  
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

 **CISL**  
Dipartimento Politiche Migratorie  
Donne e Giovani



**CISL**  
La Cisl Unisce

Edizione 2010 

# SOMMARIO

Premessa	pag. 2
Tutela della maternità	“ 3
Famiglia	“ 4
Minori	“ 6
Assistenza sanitaria	“ 7
Violenza, schiavitù, sfruttamento e mutilazioni genitali femminili	“ 9
Protezione sociale (art.18)	“ 10
Permesso di soggiorno	“ 10
Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo	“ 14
Iscrizione all'anagrafe	“ 16
Lavoro	“ 18
Previdenza e assistenza sociale	“ 20
Studio e titoli di studio	“ 21
Cittadinanza italiana	“ 23
Cittadine comunitarie	“ 24
Protezione internazionale	“ 26

---

## PREMESSA

Questa breve guida è rivolta alle donne immigrate e alle loro famiglie che vivono in Italia.

Nasce dall'esigenza di informarle soprattutto sulla tutela della maternità, sul diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori, sul diritto al soggiorno in Italia, all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale, all'accesso al mercato del lavoro, alla previdenza e all'assistenza sociale.

L'impegno che negli anni ha accompagnato l'elaborazione di questa guida, non intende essere esaustivo, ma vuole fornire un contributo informativo nell'avvicinarsi delle questioni concrete e quotidiane, offrendo un corredo di nozioni pratiche, utili a favorire nelle donne e nelle loro famiglie, la conoscenza dei propri diritti, dei propri doveri e delle responsabilità che le immigrate, mogli, madri, sorelle, figlie, amiche, hanno verso la società.



## TUTELA DELLA MATERNITÀ

La tutela della maternità è regolata dalla legge (D.Lgs. 151/01) e dai contratti nazionali di lavoro, perciò molti dei tuoi diritti dipendono anche dal tipo di lavoro che svolgi (ad esempio: contratto di lavoro domestico, contratto nazionale del commercio, etc.).

### Se sei una lavoratrice dipendente regolare:

- hai diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del tuo bambino (più i giorni di anticipo del parto), oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo la nascita; durante questo periodo hai diritto all'indennità di maternità (80% della retribuzione);
- puoi rivolgerti all'Ispettorato del lavoro nel caso di gravidanza a rischio;
- in caso di dimissioni presentate prima del compimento di un anno di vita del bambino non sei tenuta a dare il preavviso al datore di lavoro;
- non puoi essere licenziata dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo per giusta causa;
- puoi chiedere anche il congedo parentale (astensione facoltativa) fino all'ottavo anno del bambino; lo stesso diritto può essere usufruito dal papà (per un massimo di 6 mesi la mamma, 7 il papà ed insieme non più di 11); durante questo periodo percepisci un'indennità ridotta (30% della retribuzione per sei mesi se utilizzati entro il terzo anno di vita del bambino e per i periodi successivi solo se non si supera un certo reddito);
- hai diritto dopo la nascita del bambino a due ore di riposo al giorno per allattamento se lavori almeno sei ore al giorno e hai diritto anche a permessi per malattia del tuo bambino;
- anche le lavoratrici autonome hanno diritto ad un'indennità di maternità, ma con regole diverse dal lavoro dipendente;
- se sei socia di una cooperativa e lavori come dipendente ti spetta la tutela della maternità.

### Se sei collaboratrice domestica:

- hai diritto solo al congedo di maternità (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del tuo bambino, più i

---

giorni di anticipo del parto); per avere diritto all'indennità di maternità devi avere almeno sei mesi di contributi settimanali nell'anno precedente o in alternativa un anno di contributi nel biennio antecedente l'inizio del periodo di astensione. Se la gravidanza è iniziata all'interno del rapporto di lavoro alcuni contratti di lavoro prevedono il divieto di licenziamento fino al termine del congedo di maternità dopo il parto;

- puoi rivolgerti all'Ispettorato del lavoro nel caso di gravidanza a rischio.

Se non lavori o hai un reddito basso:

- puoi chiedere un assegno di maternità al tuo Comune o all'Inps, che è una prestazione economica socio-assistenziale, ma devi essere in possesso del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (equivale alla carta di soggiorno) o della ricevuta dell'Ufficio postale attestante la richiesta alla Questura competente.

Se aspetti un bambino e sei irregolare:

- hai diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative, in forma gratuita durante la gravidanza e il parto presso gli Ospedali del Servizio Sanitario Nazionale, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche fino al sesto mese di vita del tuo bambino (anche per tuo marito se è convivente);
- il permesso di soggiorno per cure mediche può essere convertito in motivi di famiglia se vivi in Italia con tuo marito, titolare di permesso di soggiorno ed in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare;
- se il padre del minore è italiano e non vuole riconoscerlo, dopo la nascita puoi ricorrere alle vie giudiziarie per il riconoscimento della paternità.

## FAMIGLIA

Puoi chiedere il ricongiungimento con i tuoi familiari all'estero:

- se hai un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (equivale alla Carta di soggiorno) o un permesso di sog-



giorno di un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, per asilo, per motivi religiosi o per motivi familiari.

*I familiari che puoi fare arrivare in Italia sono:*

- tuo marito;
- i tuoi figli minori di 18 anni e anche i figli di tuo marito;
- i tuoi figli maggiorenni (ossia di più di 18 anni) a carico con invalidità totale;
- i tuoi genitori, se a carico, e senza altri figli nel Paese di origine o di provenienza; i tuoi genitori maggiori di 65 anni di età, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
- il genitore naturale di tuo figlio, se dimostra, anche con il tuo aiuto, i requisiti di alloggio e di reddito in Italia;
- se vieni dall'estero e sei stata autorizzata ad entrare in Italia per motivi di lavoro o hai un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (equivale alla Carta di soggiorno), puoi portare con te i tuoi familiari, dimostrando i requisiti di alloggio e reddito allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI); devi recarti presso il Consolato italiano per chiedere il visto di ingresso in Italia con i familiari al seguito.

*Per fare arrivare i tuoi familiari devi dimostrare di avere:*

- un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa accertati dal Comune di residenza;
- un reddito minimo pari all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche dal numero dei familiari a carico e del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
- devi fare domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- quando avrai ottenuto il nulla osta, i tuoi familiari, per ottenere il visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano nel loro Paese, dovranno presentare i documenti che attestano i rapporti di parentela con te;
- puoi rivolgerti al Patronato INAS per la compilazione gratuita della richiesta di ricongiungimento familiare e l'invio telematico.

### I tuoi familiari:

- entro 8 giorni lavorativi dall'arrivo in Italia devono chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari presso la Questura, presentandosi allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la compilazione e l'invio della richiesta tramite Poste;
- in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia possono richiedere la residenza presso il Comune;
- con il permesso per motivi familiari possono svolgere lavoro subordinato o autonomo, iscriversi negli elenchi anagrafici del Centro per l'impiego per trovare un lavoro, accedere all'assistenza sanitaria e frequentare i corsi di studio o di formazione professionale;
- se sei cittadina italiana o comunitaria, possono avere una Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione o un permesso per motivi di famiglia.

### I tuoi figli minori:

- devono essere iscritti fino a 14 anni nel tuo permesso di soggiorno o permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (equivale alla Carta di soggiorno) o del padre;
- dopo i 14 anni sarà rilasciato loro un permesso di soggiorno per motivi familiari o permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
- a 18 anni diventano maggiorenni e possono avere un permesso di soggiorno per lavoro, per studio o per motivi familiari, se indecisi sul loro futuro.

## MINORI

### I minori di 18 anni sono tutelati dalla legge italiana e dalle Convenzioni internazionali. Tutti i minori hanno diritto:

- ad ottenere un permesso di soggiorno (per motivi familiari, minore età, affidamento, protezione sociale, integrazione, richiesta di asilo, etc.);
- i minori, anche se irregolari, hanno diritto a frequentare la scuola dell'obbligo e all'assistenza sanitaria;
- i minori stranieri non accompagnati sono coloro che si trovano in



Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti. Sono esclusi i minori c.d. affidati di fatto che vivono con parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini etc.) che ne siano tutori o affidatari;

- i minori non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso;
- possono però essere rimpatriati mediante il rimpatrio assistito, dopo una valutazione specifica, nell'interesse del minore e al fine di garantire il diritto all'unità familiare (a differenza dell'espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso in Italia);
- la possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo i 18 anni dipende quindi dal tipo di permesso di soggiorno (lavoro, studio, famiglia, etc.);
- se il minore non accompagnato, o se affidato ad una famiglia o ad un istituto per l'educazione, o se sottoposto a tutela, è da almeno tre anni in Italia e ha frequentato per almeno due anni un progetto di integrazione può avere un permesso di soggiorno per studio o lavoro subordinato o autonomo al compimento dei 18 anni di età;
- il Tribunale per i minorenni per gravi motivi di sviluppo psico-fisico del minore che si trova in Italia, può autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare, rilasciando a quest'ultimo un permesso per assistenza minore, che permette di lavorare.

## ASSISTENZA SANITARIA

Devi essere iscritta al Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

- se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per attesa occupazione, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per affidamento o per acquisto della cittadinanza italiana; l'iscrizione deve essere effettuata presso la Asl (Azienda sanitaria locale);
- l'assistenza è valida per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia;
- se hai ricongiunto in Italia i tuoi genitori e hanno più di 65 anni di età, devono avere un'assicurazione sanitaria che li copra da ogni



---

rischio in Italia o essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo;

- avrai gli stessi diritti e doveri della cittadina italiana.

Puoi iscriverti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale:

- se sei regolarmente soggiornante ma non rientri nelle categorie precedenti, pagando un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico (ad esempio se hai un permesso per studio).

Se sei "irregolare":

- puoi usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva utilizzando il codice Stp (Straniero temporaneamente presente);
- non puoi essere espulsa se sei in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita di tuo figlio; potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche (insieme a tuo marito, se convivente).

Puoi rivolgerti al Consultorio familiare, servizio rivolto alle donne, alle coppie e alle famiglie con servizi e consulenze relative a:

- relazioni affettive e sessualità; maternità e paternità consapevoli; contraccezione; applicazione Legge 194/1978 (per l'interruzione volontaria di gravidanza); visite e controlli ginecologici; gravidanza e maternità; problematiche relative alla menopausa.

Se non puoi tenere il bambino appena nato:

- puoi decidere di non riconoscerlo, partorendo e affidandolo in Ospedale; non è reato, non avrai alcuna sanzione e sarà tutelato il tuo anonimato. Ricordati che è una scelta definitiva.

## **VIOLENZA, SCHIAVITÀ, SFRUTTAMENTO E MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI**

La violenza può essere esercitata sotto molte forme e in diversi luoghi: al lavoro, in casa o attraverso pratiche ancestrali di mutilazioni geni-



tali femminili. La legge punisce in diversi modi e con diverse sanzioni le forme di violenza che seguono.

Sei vittima di violenza sul **luogo di lavoro** se:

- ti fanno mobbing (conflittualità persistente, richiami ingiustificati, demansionamento);
- il tuo inquadramento salariale non è adeguato al tuo lavoro e vieni sfruttata;
- se per avere/mantenere il lavoro ti vengono richieste prestazioni sessuali;
- se per mantenere il lavoro devi subire forme di ricatto (minaccia di annullamento del contratto e del permesso di soggiorno).

Sei vittima di **violenza domestica** se:

- vieni percosso e segregata in casa da parenti e familiari;
- subisci abusi psicologici, fisici e sessuali da parte di familiari;
- sei perseguitata dai tuoi familiari anche se non vivi più nella stessa residenza.

Sei vittima di **mutilazioni genitali femminili** quando:

- in assenza di esigenze terapeutiche (strettamente legate a motivi di salute), ma con il solo fine di menomare le funzioni sessuali, vieni sottoposta a lesioni degli organi genitali mediante le pratiche di *clitoridectomia*, *escissione* e *infibulazione*;
- è considerata violenza anche la riduzione in schiavitù, ovvero la tratta, la prostituzione, lo sfruttamento e la schiavizzazione fisica e morale. In tal caso, puoi avere diritto alla protezione sociale da parte dello Stato italiano.

In tutti i casi puoi rivolgerti a:

- CISL, INAS e ANOLF presenti in tutte le provincie italiane; possono fornirti sostegno nella denuncia e indicarti come agire per richiedere protezione e assistenza legale.
- **La CISL ha attivato una “Piattaforma per la prevenzione della violenza sulle donne e ai minori”, che puoi consultare sul sito [www.cisl.it](http://www.cisl.it)**

---

## PROTEZIONE SOCIALE (ART.18)

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ti viene rilasciato:

- se sei straniera e intendi sottrarti a violenze gravi e allo sfruttamento sessuale nelle quali sei costretta a vivere;
- puoi usufruire di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

Tale permesso:

- ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno;
- consente di partecipare ai programmi di assistenza ed integrazione sociale;
- consente di svolgere lavoro subordinato, iscriversi per l'assistenza sanitaria, accedere ai servizi assistenziali ed allo studio;
- può essere convertito in lavoro subordinato o studio.

## PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è il documento che attesta la tua presenza legale in Italia per un periodo superiore a tre mesi:

- se sei in Italia per motivi di turismo, vacanza-lavoro, studio breve, affari, etc. non devi chiedere il permesso di soggiorno, ma devi presentare una dichiarazione di presenza alla polizia di frontiera o presso la Questura;
- puoi soggiornare in Italia o in uno dei paesi dell'Area Schengen per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato principalmente per:

- lavoro subordinato, stagionale o autonomo;
- attività di lavoro particolari (art. 27 - dirigenti, personale dello spettacolo, infermieri, giornalisti, sportivi, etc.);
- famiglia;
- studio;



- tirocinio e formazione;
- ricerca scientifica;
- affidamento;
- acquisto o riacquisto della cittadinanza o dello status di apolide;
- religione o culto, missione;
- residenza elettiva.

*Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia:*

- alla Questura, inviando il kit compilato tramite Poste;
- presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, se sei entrata con il visto per motivi di lavoro o per motivi di famiglia; successivamente devi inviare il kit tramite invio postale alla Questura;
- per richiedere il permesso devi fornire i dati del visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano del tuo Paese, il tuo passaporto valido o documento equipollente ed i documenti che dimostrano la disponibilità di alloggio ed economica per mantenerti in Italia;
- il Patronato INAS può darti tutte le informazioni sulle modalità di rilascio del permesso di soggiorno ed aiutarti gratuitamente nella predisposizione del kit.

*Devi presentarti direttamente in Questura se chiedi il rilascio di un permesso per:*

- familiare di cittadino italiano entro il 2° grado di parentela;
- cure mediche;
- minore età;
- protezione sociale;
- richiesta di asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari;
- integrazione minore non accompagnato, etc.

*Al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno devi sottoscrivere l'Accordo di Integrazione:*

- se la tua età è compresa tra i 16 e i 65 anni e richiedi un permesso di durata non inferiore ad un anno;
- l'Accordo è articolato per crediti e prevede il conseguimento di specifici obiettivi durante il periodo di validità del permesso (conoscenza della lingua italiana, dei principi fondamentali della

---

Costituzione Italiana e della vita civile in Italia dal punto di vista sociale, sanitario e dell'istruzione).

*Il permesso ha una durata non superiore a:*

- nove mesi per lavoro stagionale;
- due anni per lavoro con contratto subordinato a tempo indeterminato;
- due anni per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare;
- un anno in caso di contratto per lavoro subordinato a tempo determinato;
- almeno sei mesi per attesa occupazione;
- un anno per studio;
- cinque anni per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- tre anni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria;
- cinque anni per coesione familiare con familiari italiani entro il 2° grado;
- la durata del procedimento, per acquisto della cittadinanza italiana o apolidia o riconoscimento dello status di rifugiato.

*Se sei in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro puoi:*

- beneficiare dei diritti connessi al permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- richiedere la residenza presso il Comune, ottenere la carta di identità, iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale;
- svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il tuo ingresso se la richiesta del permesso è avvenuta entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, hai sottoscritto il contratto di soggiorno e sei in possesso della ricevuta attestante la richiesta del permesso.

*Se sei in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di famiglia puoi:*

- richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune in cui intendi fissare la tua dimora dimostrando il visto per motivi di famiglia presente sul tuo passaporto, copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione e la ricevuta attestante la richiesta di permesso di soggiorno.



### Il permesso sarà rinnovato:

- per una durata non superiore a quella stabilita con il primo rilascio;
- se possiedi mezzi di sostentamento, alloggio ed altri requisiti come il contratto di soggiorno per lavoro che è necessario per la richiesta di rinnovo del permesso per motivi di lavoro;
- se non hai una segnalazione relativa all'accordo di Schengen in un altro Paese dell'Unione europea;
- devi tener presente che non puoi interrompere il soggiorno in Italia per più di sei mesi, salvo comprovati motivi;
- puoi compilare la richiesta di rinnovo in modalità telematica presso gli uffici di Patronato INAS e successivamente spedire il kit alla Questura tramite gli uffici Postali; è previsto dalla legge il pagamento di un contributo economico.

### Devi chiedere il rinnovo del permesso:

- almeno 60 giorni prima della scadenza; se il tuo permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non hai chiesto il rinnovo è prevista l'espulsione dall'Italia.

### In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno puoi:

- esercitare tutti i diritti legati al titolo di soggiorno da rinnovare, a condizione di chiedere il rinnovo prima della scadenza con la corretta documentazione e poter dimostrare la ricevuta delle Poste attestante la richiesta di rinnovo.

### Se desideri viaggiare e sei in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno devi:

- uscire ed entrare in Italia direttamente dal tuo Paese, ma non puoi transitare attraverso altri Paesi Schengen se il visto di ingresso per lavoro o per motivi di famiglia è scaduto;
- portare con te il passaporto od un titolo valido equipollente; la ricevuta attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; se hai dei figli minori di 14 anni a carico e non sono presenti nel tuo permesso di soggiorno, devi avere la ricevuta postale attestante il loro inserimento nel tuo titolo di soggiorno.

---

È importante sapere che con il permesso di soggiorno:

- puoi iscriverti all'anagrafe, ottenere la residenza in Italia e avere la carta d'identità;
- devi rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, altrimenti potresti essere cancellata dalle liste anagrafiche del Comune di residenza dopo sei mesi dalla scadenza del permesso;
- puoi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale per il diritto all'assistenza sanitaria;
- puoi fare la dichiarazione annuale dei redditi (per l'assistenza fiscale rivolgiti al Caf CISL);
- il permesso di soggiorno non è richiesto per l'accesso alle prestazioni sanitarie e scolastiche obbligatorie, nonché per le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo;
- ti verrà richiesto il permesso di soggiorno per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ed altri provvedimenti di tuo interesse (matrimonio, nascita dei figli etc.).

## **PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (PERMESSO CE-SLP)**

Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la Carta di soggiorno, a seguito dell'applicazione della normativa comunitaria. Ha durata illimitata, costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio; il rinnovo è effettuato su richiesta dell'interessata, con nuove fotografie.

Puoi chiedere il permesso di soggiorno Ce-slp:

- per te, per tuo marito e per i tuoi figli minori di 18 anni;
- per i tuoi figli maggiorenni con invalidità totale;
- per i tuoi genitori se sono a tuo carico in Italia.



Devi essere:

- regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni;

Devi dimostrare di avere:

- un permesso di soggiorno in corso di validità;
- un alloggio idoneo che rispetta i parametri minimi per l'edilizia pubblica secondo la legge della tua regione o i requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dalla Asl;
- un reddito uguale o superiore all'importo annuale dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare a carico;
- assenza di condanne penali;
- superamento del test di lingua italiana.

Il permesso di soggiorno Ce-slp permette:

- l'ingresso e il reingresso in Italia;
- lo svolgimento di diverse attività lavorative salvo quelle riservate ai cittadini italiani;
- l'accesso alle prestazioni economiche socio-assistenziali, se sei residente in Italia;
- di non sottoscrivere il contratto di soggiorno con il datore di lavoro per l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro;
- di soggiornare per più di tre mesi in un altro Paese dell'Unione europea (Ue) per motivi di lavoro, studio o altro scopo lecito, se possiedi i requisiti richiesti dalla normativa del Paese Ue scelto.

Se possiedi un permesso di soggiorno Ce-slp valido rilasciato da un altro Paese dell'Ue puoi:

- soggiornare in Italia per più di tre mesi ed esercitare un'attività lavorativa, se ci sono quote per lavoro;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- scegliere di soggiornare in Italia se sei in possesso di mezzi di sostentamento pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale e di un'assicurazione sanitaria;
- ricevere un permesso di soggiorno rinnovabile in attesa di acquisire lo status di lungo soggiornante in Italia.



---

## L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE

L'iscrizione all'anagrafe dei residenti è un provvedimento con il quale il sindaco accerta la tua dimora abituale nell'ambito del territorio comunale.

### Come puoi iscriverti:

- Per iscriverti all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.

### Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:

- permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi;
- passaporto in corso di validità o documento equipollente;
- codice fiscale;
- contratto di affitto registrato;
- autocertificazione dei metri quadrati della tua abitazione;
- documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio, etc.). Tali documenti devono essere alternativamente originali rilasciati dalle competenti autorità del Paese in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati oppure originali rilasciati dalle Autorità consolari presenti in Italia del tuo Paese di origine con firma legalizzata presso la competente Prefettura;
- se risiedi in una struttura di accoglienza o in una comunità, occorre una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura;
- la registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione viene effettuata solo dopo che la Polizia Municipale avrà accertato che tu (e la tua famiglia se la richiesta era fatta anche per loro), vivi effettivamente nell'abitazione indicata. In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza della residenza sarà quella in cui hai presentato la richiesta allo Sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

### È importante sapere che:

- l'iscrizione all'anagrafe è essenziale per molti adempimenti ammi-



nistrativi, come il rilascio della patente di guida e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

- tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere assolutamente coincidenti;
- le iscrizioni, le variazioni o le cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla Questura competente per territorio;
- se non sei iscritta all'anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni;
- sei poi tenuta a presentare (anche nel caso di cambio residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti verrà consegnato allo Sportello presso l'Ufficio Anagrafe;
- la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza;
- entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, hai l'obbligo di ribadire all'ufficiale dell'anagrafe del Comune la dichiarazione di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario verrai cancellata dalle liste della popolazione residente nel Comune.

#### Cosa fare per cambiare residenza:

- se vuoi trasferirti in un altro Comune devi presentare, entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ti vuoi trasferire;
- dovrai, all'atto della presentazione di tale istanza, presentare un tuo documento di identità personale in corso di validità; il permesso di soggiorno; la patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti);
- ove la richiesta riguardi anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti;
- nella istanza dovrai indicare le tue generalità e l'indirizzo ove intendi stabilire la nuova dimora abituale. Se andrai ad abitare presso altro nucleo familiare, occorrerà il consenso dell'intestatario del certificato di "stato di famiglia" di quel nucleo.

### Cosa fare per cambiare indirizzo:

- se vuoi cambiare indirizzo all'interno dello stesso Comune nel quale risiedi devi presentare apposita richiesta all'Ufficio Anagrafe del tuo Comune di residenza presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità) permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo).

### Cancellazione dall'anagrafe:

- ricorda che verrai cancellata dai registri dell'Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza: per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero; per trasferimento della dimora in altro Comune; per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti sei risultato irreperibile; per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, di cui sarai preventivamente avvisata per provvedere alla comunicazione nei successivi 30 giorni.

### Carta d'identità:

- per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando: n. 3 fotografie uguali e recenti; passaporto valido; permesso di soggiorno valido.
- devi ricordare che la carta d'identità ha la stessa durata del permesso di soggiorno, non è considerata documento valido per l'espatrio e non legittima la tua permanenza in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.

## LAVORO

### Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale o autonomo hai:

- parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori italiani;
- lo stesso trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale previ-



sto per le lavoratrici e i lavoratori italiani dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro in caso di lavoro dipendente.

Con il permesso per lavoro hai diritto a:

- convertire il permesso da lavoro subordinato in lavoro autonomo e viceversa;
- utilizzare il permesso per lavoro subordinato per l'esercizio di lavoro autonomo nonché per svolgere attività lavorativa come socio lavoratore di cooperativa;
- utilizzare il permesso per lavoro autonomo per l'esercizio di lavoro subordinato, previa iscrizione negli elenchi anagrafici del Centro per l'impiego;
- chiedere il ricongiungimento familiare;
- iniziare, continuare o riconoscere gli studi realizzati nel tuo Paese senza dover convertire il permesso di soggiorno;
- chiedere il riconoscimento del tuo titolo professionale ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in Italia, purchè in possesso dei requisiti previsti dai Ministeri competenti;
- l'assistenza sanitaria obbligatoria, anche per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.

Se perdi il tuo posto di lavoro per licenziamento o dimissioni:

- dovrai esser iscritta nelle liste di mobilità o nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego per la durata residua del tuo permesso di soggiorno e in ogni modo per almeno sei mesi; puoi avere un permesso per attesa occupazione;
- puoi chiedere l'indennità di disoccupazione (in caso di licenziamento) oppure l'indennità di mobilità se hai i requisiti contributivi previsti;
- devi ottenere un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, altrimenti sarai costretta a lasciare l'Italia, a meno che tu possa convertire il permesso di soggiorno in motivi di famiglia o in motivi di studio.

---

## PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

### Se hai un regolare rapporto di lavoro in Italia hai diritto:

- allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto per le lavoratrici e i lavoratori italiani (maternità, malattia, assegni familiari, infortunio e malattie professionali, pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, etc.);
- puoi chiedere al Patronato INAS l'assistenza gratuita per la previdenza e l'assistenza;
- avere un permesso di soggiorno per residenza elettiva, se sei pensionata.

### Se hai lavorato in vari Paesi:

- l'Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali di sicurezza sociale che consentono di riunire i periodi di lavoro svolti in Italia e nel Paese convenzionato;
- puoi ottenere una serie di prestazioni previdenziali, secondo il tipo di convenzione (maternità, pensioni, infortuni, malattia, prestazioni familiari, etc.);
- puoi beneficiare delle Convenzioni internazionali di Sicurezza sociale stipulate dall'Italia con: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Tunisia; altre convenzioni sono in fase di stipula.
- puoi beneficiare dei Regolamenti Europei di sicurezza sociale con gli altri 26 Paesi dell'Unione Europea, se hai lavorato in due Paesi dell'Unione europea;
- ricevi le prestazioni familiari per i familiari all'estero solo se vi è una convenzione che preveda tale prestazione.

### Se hai deciso di ritornare nel tuo Paese:

- e hai versato i contributi in Italia ma non hai raggiunto i requisiti per la pensione italiana, puoi avere diritto ad una pensione a 65 anni di età con il sistema contributivo anche con meno di 5 anni di contribu-



ti versati in Italia se con il tuo Paese non c'è una convenzione internazionale di sicurezza sociale.

Diritto alle prestazioni economiche socio-assistenziali:

- devi essere in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo per richiedere l'assegno di maternità, l'invalità civile e altre prestazioni economiche assistenziali; alcune sentenze della Corte Costituzionale stanno modificando il tipo di permesso di soggiorno che devi avere per tali prestazioni; per l'assegno sociale al 65° anno di età devi anche aver soggiornato in Italia per almeno dieci anni regolarmente ed in via continuativa;
- per avere diritto ai servizi sociali è sufficiente il permesso di soggiorno di almeno un anno;
- se hai ottenuto il riconoscimento di status di rifugiato non ti viene richiesto il Permesso di soggiorno Ce;
- se sei una lavoratrice invalida puoi essere iscritta nelle liste di collocamento obbligatorio.

## STUDIO E TITOLI DI STUDIO

Se sei venuta a studiare in Italia:

- puoi chiedere l'abbreviazione del corso affinché ti riconoscano alcuni esami al momento dell'immatricolazione, se hai alcuni anni di studio universitario nel tuo Paese (dovutamente documentati);
- puoi avere un permesso di soggiorno per motivi di studio di un anno (con scadenza ogni 31 dicembre), rinnovabile se hai superato gli esami necessari (almeno tre esami l'anno, non puoi essere fuori corso oltre il terzo anno);
- il permesso per studio o formazione ti consente di lavorare per un massimo di 20 ore settimanali;
- puoi convertire il permesso per studio o formazione in motivi familiari se possiedi i requisiti, oppure in permesso per lavoro subordinato o autonomo in base alla quota riservata alle conversioni prevista nel decreto annuale dei flussi d'ingresso;
- puoi iscriverti alla Asl per l'assistenza sanitaria volontaria versando

- 
- un contributo forfettario;
  - puoi chiedere il ricongiungimento con i tuoi familiari, sempre che sussistano i requisiti di alloggio e reddito;
  - puoi proseguire il tuo percorso accademico in un altro Paese dell'Ue anche per periodi superiori a tre mesi. Al tuo rientro in Italia dovrai documentare la frequenza del corso accademico all'estero se superiore a sei mesi al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
  - al conseguimento della laurea in Italia puoi chiedere la conversione del permesso in motivi di lavoro, senza tenere conto delle quote dei flussi di ingresso;
  - al conseguimento in Italia del dottorato o master universitario di 2° livello puoi rinnovare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel caso in cui non hai ancora trovato lavoro; puoi richiedere la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro, nel caso in cui hai trovato lavoro.

Se possiedi una laurea ottenuta all'estero:

- con un permesso per lavoro o per motivi familiari puoi chiedere il riconoscimento accademico della tua laurea estera presentando una domanda direttamente all'Università italiana (segreteria studenti stranieri) e, salvo accordi bilaterali, otterrai l'abbreviazione del corso di laurea;
- dovrai allegare i titoli stranieri (certificati di studio, materie sostenute e voti) legalizzati dalle autorità del tuo Paese, tradotti e muniti di dichiarazione di valore del Consolato italiano del Paese che ti ha rilasciato il titolo;
- superati gli esami previsti per ogni corso otterrai la laurea italiana e potrai iscriverti agli albi professionali per l'esercizio professionale con pari diritti rispetto ai cittadini italiani.

Se possiedi un titolo professionale ottenuto all'estero:

- puoi chiedere il riconoscimento professionale del titolo estero presentando una domanda al Ministero competente (Ministero della giustizia, della salute, etc.), che esaminerà il tuo caso. Il riconoscimento ti sarà concesso con decreto, a seguito del superamento di alcune prove;
- successivamente potrai iscriverti all'albo professionale per eserci-



tare la tua professione in Italia. Puoi farlo anche se risiedi ancora all'estero (via posta o tramite delega ad una persona di fiducia) se hai ottenuto un'autorizzazione per lavorare in Italia, anche fuori quota di ingresso, come nel caso degli infermieri professionali;

- il decreto di riconoscimento delle professioni sanitarie è valido per due anni, entro i quali devi iscriverti nel relativo albo professionale altrimenti il decreto perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora tu non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio;
- se inizi a lavorare come infermiera professionale potrai anche rinnovare il tuo nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno e potrai cambiare datore di lavoro (struttura sanitaria pubblica o privata, cooperativa, agenzia di somministrazione, etc.).

Se possiedi un titolo di scuola secondaria:

- puoi chiedere il riconoscimento presentando una domanda al Ministero dell'istruzione;
- dovrai allegare la documentazione estera legalizzata dal Consolato italiano del luogo di residenza e una dichiarazione di valore del titolo.

## CITTADINANZA ITALIANA

Puoi acquisire la cittadinanza italiana:

- se hai un'ascendenza italiana e sei residente in Italia, puoi presentare la domanda presso il Comune;
- se hai un'ascendenza italiana e non sei residente in Italia devi fare una dichiarazione di presenza e chiedere la residenza; poi potrai ottenere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, rinnovabile;
- se sei nata in Italia, risiedi legalmente fino a 18 anni e dichiarati entro i 19 anni di voler diventare italiana presso il Comune di residenza.

Se sposi un cittadino italiano puoi chiedere la cittadinanza:

- dopo due anni di residenza in Italia;
- dopo tre anni di residenza se ti sei sposata all'estero;
- i termini sono ridotti della metà se ci sono figli;



- 
- devi fare domanda in Prefettura;
  - la cittadinanza è concessa con Decreto del Ministro dell'interno, previo giuramento.

Se sei residente in Italia puoi chiedere la naturalizzazione per residenza:

- se risiedi legalmente in Italia da 3 a 10 anni, secondo i casi;
- devi dimostrare i tuoi redditi in Italia e certificati anagrafici e penali;
- devi fare domanda in Prefettura;
- la cittadinanza è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, previo giuramento;
- è previsto il pagamento di un contributo economico di 200 €.

Se sei cittadina non comunitaria:

- la cittadinanza ti sarà concessa, se risiedi legalmente per almeno 10 anni in Italia, dopo la valutazione di alcuni requisiti, quali l'auto-sufficienza economica, l'adempimento degli obblighi fiscali, la mancanza di precedenti penali, il grado di inserimento socio-culturale in Italia;

## **CITTADINE COMUNITARIE**

Dal 1° maggio 2004, dieci paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea:

- Cipro e Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Se sei cittadina di uno di questi paesi, puoi entrare per lavoro in Italia senza limitazioni.

Dal 1° gennaio 2007 si sono aggiunti:

- Bulgaria e Romania. Se sei cittadina di uno di questi paesi, puoi entrare senza limitazioni a lavorare in Italia nei seguenti settori: agricolo, turistico-alberghiero, domestico, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale, stagionale. Per altri settori lavorativi devi chiedere l'autorizzazione al lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.



Se sei lavoratrice autonoma:

- usufruisci della libera circolazione nei paesi dell'Unione europea.

Diritto al soggiorno in Italia:

- le cittadine comunitarie e i loro familiari possono circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- per il soggiorno in Italia non superiore a tre mesi le cittadine comunitarie con i familiari possono circolare in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio;
- i familiari non comunitari per soggiornare fino a tre mesi devono effettuare dichiarazione di presenza entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia presso la frontiera di ingresso o alla Questura di riferimento;
- per il soggiorno in Italia superiore a tre mesi le cittadine comunitarie devono effettuare l'iscrizione anagrafica presso il Comune, dove intendono risiedere dimostrando, come lavoratrice o studentessa o altra condizione, di poter mantenere se stessa e i familiari e di possedere un'assicurazione sanitaria valida per tutti i rischi;
- i familiari non comunitari prima di iscriversi all'anagrafe sono tenuti a richiedere la Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Ue alla Questura; anche presso gli uffici di Patronato INAS è possibile presentare tale richiesta;
- i familiari che hanno diritto alla richiesta della Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Ue sono: il coniuge; il partner la cui unione sia equiparata nello stato membro al matrimonio; i figli diretti o del coniuge/partner di età non superiore ai 21 anni; i genitori a carico o del coniuge/partner; ogni altro familiare non comunitario se a carico o convivente nel Paese di provenienza del familiare dell'Unione o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Ue lo assista personalmente.

Assistenza sanitaria alle cittadine comunitarie per soggiorni inferiori a tre mesi:

- la prestazione sanitaria avviene dietro presentazione della tessera Team;
- se lo scopo del soggiorno è quello di ricevere delle cure specifiche, puoi richiedere il modello E112 o l'autorizzazione alla Asl competente; altrimenti le relative spese restano a tuo carico.

---

Assistenza sanitaria alle cittadine comunitarie per soggiorni superiori a tre mesi:

- se svolgi attività lavorativa autonoma o subordinata, tu e i tuoi familiari siete iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale;
- se sei iscritta presso un istituto pubblico o privato per frequentare corsi di studio o formazione devi disporre per te e per i tuoi familiari di un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio italiano.

Assistenza sanitaria alle cittadine comunitarie indigenti, sprovviste di assicurazione:

- viene attribuito un codice in sede di prima erogazione delle prestazioni presentando la dichiarazione di indigenza, il passaporto o titolo equipollente, una dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio nel territorio nazionale;
- sono garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio;
- sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

## **PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Se hai timore fondato di essere perseguitata nel tuo Paese o nel Paese di origine, se non hai una cittadinanza o una residenza abituale per motivi ordine politico, di razza, religione, nazionalità appartenenza ad un gruppo sociale ed il tuo Paese di origine non ti tutela, puoi chiedere la protezione internazionale.

Come puoi richiedere la Protezione Internazionale:

- devi presentare la domanda alla Polizia di frontiera al momento del tuo arrivo in Italia;
- oppure all'Ufficio Immigrazione della Questura se sei già in Italia;
- la decisione della domanda di protezione internazionale spetta alla Commissione Territoriale; in attesa della decisione della Commissione territoriale la Questura ti rilascia il permesso per richie-



sta di asilo della durata di tre mesi; se entro tale data non ricevi la decisione, puoi chiedere il rinnovo di tale permesso che ti consente di iniziare a lavorare fino alla decisione definitiva della Commissione;

- se la Commissione ti comunica il riconoscimento dello status di rifugiato devi chiedere alla Questura il permesso per motivi di Asilo;
- se non ti viene riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione ti può concedere la protezione sussidiaria o il permesso per motivi umanitari.

#### Status di Rifugiato:

- il permesso di soggiorno dura 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza; puoi accedere al lavoro, presentare richiesta di ricongiungimento familiare senza obbligo di dimostrare i requisiti di reddito ed alloggio, avere l'assistenza sanitaria, accedere alle prestazioni di sostegno al reddito e socio previdenziali, chiedere un documento di viaggio alla Questura, avere diritto all'istruzione pubblica, circolare nell'Ue ad eccezione della Danimarca e Gran Bretagna; richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia, spositarti con il nulla osta rilasciato dall'Ucnur, partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici.

#### Status di Protezione sussidiaria:

- il permesso di soggiorno dura 3 anni; è rinnovabile presso la Questura e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; puoi accedere al lavoro, presentare richiesta di ricongiungimento familiare dimostrando disponibilità di un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale e di un alloggio, avere l'assistenza sociale sanitaria, partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici.

#### Motivi umanitari:

- il permesso di soggiorno per motivi umanitari dura 1 anno, è rinnovabile presso la Questura e con il passaporto può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; puoi accedere al lavoro, avere l'assistenza sanitaria, chiedere un titolo di viaggio, se non possiedi il passaporto.

---

## **NORMATIVA**

- *Testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e successive modifiche.*
- *Regolamento di attuazione (DPR 394/1999) e successive modifiche.*
- *Norme sulla cittadinanza italiana ( Legge 91/1992).*
- *Testo unico cittadini comunitari (D.Lgs. 30/2007).*
- *Stranieri in Regola – Guida a cura del Ministero dell'interno - ottobre 2007.*
- *Vademecum per richiedenti protezione internazionale. Elaborazione della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo con la supervisione del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Marzo 2009.*
- *Norme contro la violenza sessuale (Legge 66/1996) e successive modifiche.*
- *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (Legge 154/2001).*
- *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (Legge 7/2006).*



## CISL

CISL (CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI) è presente in tutta Italia e ha 4.531.085 milioni di associati.

La CISL è un'organizzazione sindacale a cui possono aderire tutti i lavoratori di tutti i settori del lavoro e anche i lavoratori in pensione. È un sindacato autonomo dal governo, dai partiti e dai datori di lavoro.

Da sempre la CISL è impegnata a dare voce, rappresentanza e tutela alle donne, ai giovani e agli immigrati. Di qui l'impegno politico ed organizzativo al fine di stimolare una azione efficace di rafforzamento sul versante della rappresentanza e della rappresentatività.

Il Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani nasce, dunque, con l'obiettivo di promuovere, sostenere e consolidare politiche attive di cittadinanza e di inclusione sociale che salvaguardino i lavoratori e le lavoratrici da eventi discriminatori, promuovendo politiche di pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, ne impediscono la realizzazione.

L'impegno della CISL attraverso il Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani, è volto a contrastare atteggiamenti di intolleranza e razzismo.

L'azione che la CISL, mediante il Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani persegue, ha l'obiettivo di una piena integrazione degli immigrati nel rispetto della loro cultura, garantendo a coloro che giungono nel nostro Paese tutela sociale e giuridica all'insegna della valorizzazione e del rispetto dei diritti della persona.

### **CISL**

#### **DIPARTIMENTO POLITICHE MIGRATORIE DONNE GIOVANI**

*Segretario Confederale:* **Liliana Ocmin**

Via Po, 21 – 00198 Roma

tel.: (+39) 06 8473 458-322 – fax: (+39) 06 8473275

e-mail: [donne.immigrati.giovani@cisl.it](mailto:donne.immigrati.giovani@cisl.it) – [cisl@cisl.it](mailto:cisl@cisl.it)

sito web: [www.cisl.it](http://www.cisl.it)

## INAS CISL

L'INAS (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale) è promosso dalla CISL per offrire gratuitamente assistenza, consulenza e tutela per la realizzazione dei diritti

previdenziali e assistenziali, per la prevenzione e la difesa della salute, in virtù delle leggi italiane, della normativa comunitaria e degli accordi internazionali di sicurezza sociale.

Il Patronato INAS è regolato dalla Legge 152/2001 e tutela in Italia e all'estero i lavoratori e i cittadini italiani, comunitari e stranieri e i loro familiari. Nei suoi 700 uffici in Italia e i 100 all'estero, è possibile avere assistenza dalla posizione contributiva, agli infortuni sul lavoro, alla tutela della maternità con lo Sportello Maternità in collaborazione con la CISL.

In particolare, a seguito dei protocolli con il Ministero dell'Interno, l'attività del Patronato INAS ha assunto un ruolo centrale per l'assistenza e la compilazione gratuita delle richieste di rilascio e di rinnovo dei titoli di soggiorno e di ricongiungimento familiare.

## **INAS CISL**

**LINEA DI PRODOTTO POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE**

*Responsabile: Maria Marta Farfan*

Viale Regina Margherita, 83/D – 00198 – Roma

tel.: (+39) 06 8444381 – numero verde: 800 249 307

sito web: [www.inas.it](http://www.inas.it)

## **COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE CISL**

Il COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE CISL promuove politiche di Pari opportunità nell'ambito del lavoro, della conciliazione lavoro/famiglia, della tutela della maternità e paternità. È impegnato inoltre, attraverso campagne internazionali, nelle battaglie per i diritti umani delle donne nel mondo insieme con le donne immigrate.

L'azione del Coordinamento è finalizzata ad incrementare il valore del lavoro femminile, a favorire percorsi di carriera e affermazione di professionalità, a migliorare i sistemi di protezione sociale per diminuire i rischi di povertà delle donne, nonché ad abbattere tutte le forme di violenza basate sull'identificazione di genere.

I Coordinamenti donne sono costituiti a tutti i livelli categoriali e territoriali.



## **COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE CISL**

*Responsabile Nazionale: Liliana Ocmin*

Via Po, 21 – 00198 Roma

tel.: (+39) 06 8473 458-322 – fax: (+39) 06.8473275

e-mail: [coordinamento\\_donne@cisl.it](mailto:coordinamento_donne@cisl.it)

e-mail: [cisl@cisl.it](mailto:cisl@cisl.it)

sito web: [www.cisl.it](http://www.cisl.it)

## **COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE IMMIGRATE ANOLF**

Il COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE IMMIGRATE ANOLF aderisce alle iniziative del Coordinamento nazionale donne CISL ed è impegnato nella tutela dei diritti delle donne immigrate e dei loro figli.

L'ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) è un'associazione a carattere volontario che ha come scopo la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli. L'ANOLF promuove e realizza: attività informativa, consulenza ed assistenza finalizzata alla promozione ed alla tutela dei diritti degli immigrati.

## **COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE IMMIGRATE ANOLF**

*Responsabile nazionale: Maria Ilena Rocha*

Via Salaria, 89 - 00198 - Roma

tel.: (+39) 06/8841732 - 06/8543387 - 06/8473313

fax: (+39) 06/8417096

e-mail: [mariailena.rocha@cisl.it](mailto:mariailena.rocha@cisl.it) – [anolf@anolf.it](mailto:anolf@anolf.it)

sito web: [www.anolf.it](http://www.anolf.it)



---

## Testi:

---

Ilaria Fontanin (CISL), Erika Petromilli, Barbara Martinelli,  
Paola Franzin (INAS), Maria Ilena Rocha (ANOLF)

---

Copertina di Edizioni Lavoro

Impaginazione e stampa: Eurografica2 srl - Roma

Finito di stampare nel mese di ottobre 2010